

Risposta n. 90/2026

OGGETTO: società – distribuzione non proporzionale di utili – soci – somme ricevute – qualificazione fiscale

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Le società ALFA s.r.l. (di seguito, "ALFA"), BETA S.r.l. (di seguito, "BETA") e GAMMA S.r.l. (di seguito, "GAMMA" e, congiuntamente a ALFA e BETA, "Istanti") presentano un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere un parere circa la corretta qualificazione delle somme distribuite a loro favore, in qualità di soci di DELTA S.p.A. (di seguito, "DELTA") a seguito di una distribuzione di utili in misura non proporzionale alle quote di capitale sociale detenute dagli stessi soci e la possibilità di applicare la disciplina dell'articolo 89, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR")

anche alla "porzione" di utili corrisposta in misura più che proporzionale alle rispettive quote di partecipazione detenute.

Gli Istanti rappresentano che DELTA è una società che svolge [...].

Gli Istanti dichiarano che la compagine sociale di DELTA risulta così costituita:

- ALFA detiene una quota pari al 10 per cento del capitale sociale;
- BETA detiene una quota pari al 25 per cento;
- GAMMA detiene una quota pari al 35 per cento;
- EPSILON S.r.l. (di seguito, "EPSILON" e, congiuntamente a ALFA, BETA e GAMMA, "Soci") detiene una quota pari al 30 per cento.

Gli Istanti riferiscono che è intenzione di DELTA distribuire ai Soci utili e riserve di utili in misura non proporzionale rispetto alle partecipazioni dagli stessi detenute, in forza di un'apposita deliberazione assembleare adottata all'unanimità, in conformità a quanto stabilito dall'articolo [...] dello statuto societario (di seguito, anche "Distribuzione non proporzionale").

Gli Istanti ritengono che la Distribuzione non proporzionale sia pienamente legittima sotto il profilo civilistico dal momento che l'uguaglianza nei diritti conferita dalle azioni in base all'articolo 2348, comma 1, del codice civile è da intendersi come *"relativa (e non assoluta) ed oggettiva (e non soggettiva)"*.

Inoltre, gli Istanti affermano che dal principio enunciato dall'articolo 2350, comma 1, del codice civile, secondo cui *"ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni"*, si può dedurre che il diritto dei soci a ricevere gli utili proporzionalmente alle azioni possedute è derogabile attraverso

le previsioni statutarie, con il solo limite del rispetto del divieto del patto leonino di cui all'articolo 2265 del codice civile.

Dunque, sulla base delle considerazioni sopra riportare e in attuazione della previsione statutaria di cui all'articolo [...], gli Istanti riferiscono che l'assemblea dei Soci provvederà a deliberare, all'unanimità, la Distribuzione non proporzionale, senza escludere alcun socio e senza incidere in alcun modo sui diritti dei terzi (in particolare, dei creditori).

Nella delibera assembleare verrà stabilito l'importo corrispondente al diritto di credito che sorgerà in capo a ciascuno dei Soci e non saranno previsti conguagli di alcun genere.

Ciò posto, gli Istanti chiedono conferma circa la possibilità di "*qualificare le somme attribuite ai Soci come dividendi, concorrendo alla formazione del reddito imponibile IRES per il solo 5% del loro ammontare ai sensi dell'art. 89, comma 2, TUIR, anche per la quota parte spettante a taluni dei Soci in misura più che proporzionale rispetto alla partecipazione in loro possesso nel capitale sociale della Società [n.d.r. DELTA]*".

Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa. Con un'unica nota del [...], gli Istanti hanno risposto alla predetta richiesta (di seguito, "documentazione integrativa").

Con la documentazione integrativa, gli Istanti hanno precisato che la motivazione per cui è stata prevista la possibilità di procedere alla Distribuzione non proporzionale è dovuta al fatto che "*è possibile che uno o più soci si trovino nella necessità di ottenere una quantità di dividendi superiore alla quota che di default spetterebbe*

loro in quanto titolari di una certa quota di partecipazione al capitale" ed effettuata nell'interesse ultimo di DELTA al fine di evitare che "[s]pecifiche esigenze di liquidità di un socio potrebbero [...] indurlo a cedere la propria quota nella Società [DELTA, n.d.r.], alternandone gli equilibri".

Inoltre, sempre in sede di documentazione integrativa, è stato evidenziato che *"il socio che accetti volontariamente e unilateralmente una riduzione della quota di utili a lui spettante (i.e., la differenza tra la quota proporzionale di utili e la quota effettivamente ricevuta; la "Differenza") in un determinato periodo di imposta non acquisisce alcun diritto a pretendere tale Differenza nei confronti degli altri soci nei periodi di imposta seguenti" e che gli Istanti "non fanno capo al medesimo gruppo societario, che non vi è alcuna tipologia di rapporto di controllo e/o collegamento tra gli stessi, né vi sono altri tipi di rapporti economici (o negoziali) tra gli stessi".*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli Istanti ritengono che, a seguito della risposta all'istanza di interpello pubblicata *sub* n. 50 del 2025 (di seguito, "Risposta n. 50"), sarebbe sorto il dubbio su come qualificare le somme ricevute dai Soci in caso di Distribuzione non proporzionale da parte di DELTA. Al riguardo, gli Istanti ritengono che la Risposta n. 50 non trovi applicazione nel caso rappresentato in istanza e che l'importo ricevuto dai Soci a seguito della deliberazione assembleare di DELTA, che stabilirà una distribuzione di utili e riserve di utili non proporzionale alle quote di capitale sociale detenute, debba necessariamente essere qualificato come *dividendo*.

Di conseguenza, gli Istanti affermano che tale *dividendo* concorra alla formazione del reddito imponibile IRES in capo ai singoli Soci per il 5 per cento del suo ammontare, secondo quanto disposto dall'articolo 89, comma 2, del TUIR, anche per la quota parte spettante in misura più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta nel capitale sociale di DELTA.

La Risposta n. 50, infatti, riguarda il trattamento fiscale di somme corrisposte tra soci in forza di un accordo intervenuto tra gli stessi successivamente e autonomamente rispetto a un precedente atto di cessione di partecipazioni. In tale occasione, è stato ritenuto che il prezzo di cessione da considerare ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza sia quello stabilito e percepito dai cedenti per effetto dell'atto di cessione e che il conguaglio in denaro riconosciuto a uno dei soci persona fisica andasse qualificato come reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR.

Gli Istanti, tuttavia, sottolineano come il caso in esame si differenzi da quello della Risposta n. 50 dal momento che il diritto di credito in capo ai Soci sorge al momento della deliberazione assembleare e che non è riscontrabile alcun accordo successivo tra gli stessi, idoneo a configurare un conguaglio o una diversa attribuzione di somme.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è reso sulla base dei fatti e delle informazioni rappresentati dagli Istanti, assunti acriticamente, nel presupposto della loro veridicità, concretezza ed effettiva realizzazione, e non implica né presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, sotto il profilo civilistico, dell'operazione descritta nell'istanza.

In particolare, la presente risposta prescinde da ogni valutazione in merito alla correttezza civilistica della distribuzione di utili e di riserve di utili di DELTA ai propri Soci in misura non proporzionale rispetto alle partecipazioni detenute e del contenuto dell'articolo [...] dello statuto di DELTA, nei termini riportati in istanza.

Resta, dunque, fermo ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti, anche sotto il profilo dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-*bis* della l. n. 212 del 2000.

Con l'interpello in esame, gli Istanti chiedono che la scrivente si pronunci sulla qualificazione (come "*dividendi*") ai fini fiscali dell'intera somma ricevuta da ciascun socio di DELTA (*i.e.*, i Soci), a seguito della Deliberazione non proporzionale, e sulla conseguente applicazione della disciplina dell'articolo 89, comma 2, del TUIR anche sulla parte ottenuta in misura più che proporzionale rispetto alla quota di partecipazione posseduta.

A tal proposito, gli Istanti rappresentano che lo statuto di DELTA, al primo periodo dell'articolo [...], prevede, come regola generale, una ripartizione proporzionale degli utili in base alle azioni possedute da ciascun socio e, al secondo periodo, che "[è] *tuttavia consentito all'assemblea deliberare, di volta in volta, all'unanimità del capitale sociale, una ripartizione non proporzionale tra le azioni di utili e di riserve distribuibili di utili, salvi i limiti inderogabili di legge*".

Giova segnalare che il riportato secondo periodo dell'articolo [...] dello statuto è stato introdotto nel [...] 2025.

Con riferimento alla distribuzione di dividendi, in coerenza con quanto chiarito con il principio di diritto del 6 dicembre 2022, n. 3, il diritto alla percezione del

dividendo, in capo ai soci, sorge nel momento in cui l'assemblea ne delibera la distribuzione; tale deliberazione fa sorgere il diritto di credito di ciascun socio e individua il *quantum* dei dividendi spettanti.

Ciò posto, va rilevato che nel caso di specie gli Istanti intendono porre in essere una Distribuzione non proporzionale destinata a soddisfare - come si evince dall'istanza e della bozza di delibera allegata alla documentazione integrativa - l'interesse di uno dei Soci (non indentificato né nell'istanza né nella bozza di delibera) che "*ha maturato nell'ultimo esercizio particolari esigenze di liquidità*" (così la citata bozza di delibera). In particolare, dalla bozza di delibera, emerge che, invocando l'applicazione dell'articolo [...] dello statuto sociale, uno dei Soci ha "*invit[ato] l'Assemblea a deliberare la distribuzione delle riserve in misura non proporzionale rispetto alla quota di sua spettanza, invitando gli altri soci a valutare favorevolmente tale richiesta al fine di corrispondere alle esigenze sopra rappresentate*", e che "*[...] i soci si dichiarano disponibili ad accogliere la richiesta del socio [-], provvedendo a distribuire le riserve di utili disponibili secondo i criteri suggeriti dal Presidente e riportati nella delibera*". Dall'istanza, inoltre, si rileva che la distribuzione dei dividendi in misura non proporzionale abbia la finalità di mantenere la "*stabilità della compagine sociale*" e la fidelizzazione dei soci stessi, e che essa non comporterà in capo al socio che ha ricevuto una quota degli utili superiore a quella proporzionalmente spettante, alcun obbligo di restituzione né nei confronti di DELTA né degli altri soci (ossia, di quelli che riceveranno una distribuzione in misura proporzionalmente inferiore a quella spettante). Questi ultimi, peraltro, rileveranno nei loro bilanci esclusivamente i dividendi effettivamente

distribuiti loro da DELTA (dunque, senza dare rilevanza alla quota attribuita all'altro socio in sede di riparto non proporzionale degli utili).

In tale contesto, si ritiene che la Distribuzione non proporzionale trovi la propria causa negoziale nella volontà di soddisfare i bisogni finanziari di uno di loro (*cfr.* il richiamo alle "*esigenze di liquidità*" sopra riportato) e per "*consolidare i vincoli reciproci*".

Ne discende che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata *tout court* come una distribuzione di utili.

Di conseguenza, nel caso di specie, le finalità sopra evidenziate comportano che le somme ottenute dal socio che riceve utili in misura proporzionalmente superiore alla quota di partecipazione al capitale sociale a seguito della rappresentata Distribuzione non proporzionale, saranno qualificabili ai fini fiscali:

(i) come *dividendi*, per la quota parte corrispondente agli utili spettanti al singolo socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale e in quanto tale sarà soggetta alla disciplina prevista dall'articolo 89, comma 2, del TUIR (come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 51, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2025, n. 199);

(ii) come *sopravvenienza attiva* ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera *b*), del TUIR, per la restante parte e in quanto tale concorrerà alla formazione del reddito imponibile del socio-percettore nella misura del 100 per cento del suo importo.

Nei confronti degli altri Soci (ossia, coloro che riceveranno utili in misura proporzionalmente inferiore alla rispettiva partecipazione al capitale sociale di DELTA)

rileveranno solo i dividendi effettivamente deliberati nei loro confronti che, in presenza dei relativi presupposti, concorreranno a formare il loro reddito imponibile nella misura del 5 per cento come previsto dall'articolo 89, comma 2, del TUIR.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)